REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2016, N. 34 (RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO OPERANTI IN CALABRIA)

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 22 Luglio 2019

Si assegna il numero ___**14**___ della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno __**2019**__

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 8 novembre 2016, n. 34("*Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria*") disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi regionali.

Art. 2 Elenco regionale delle società di mutuo soccorso

1. L'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato "elenco" è composto dalle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n.,3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modifiche e integrazioni.
2. L'elenco è istituito presso il dipartimento della Giunta Regionalecompetente in materia di terzo settore.
3. L'elenco è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica sul sito istituzionale della Regione.
4. Le società di mutuo soccorso sono iscritte secondo l'ordine cronologico di adozione dei relativi provvedimenti.
5. Per ciascuna società di mutuo soccorso sono riportati nell'elenco regionale i dati relativi alla denominazione, al codice fiscale, alla data dell'atto di costituzione, alla durata.

Art. 3 Domanda di iscrizione nell'elenco

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della società di mutuo soccorso, è presentata al competente dipartimento della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, la domanda dovrà contenere i seguenti dati:
   a. denominazione completa della SMS;
   b. codice fiscale;
   c. indirizzo sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC, eventuale sito internet.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

   a. atto costitutivononché ultimo statuto sociale rogato conforme ai caratteri e finalità di cui alla legge n. 3818/1886 e successive modifiche e alle ulteriori disposizioni legislative in materia di società di mutuo soccorso. Qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di allegare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi

sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato;

b. delibera, conforme all'originale, di nomina degli attuali componenti degli organi sociali qualora difformi da quelli indicati nell'atto costitutivo e nello statuto;

c. estratto conforme all'originale del libro soci aggiornato;

d. delibera, conforme all'originale, di approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente e relativa relazione illustrativa;

e. delibera, conforme all'originale, di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso e relativa relazione illustrativa;

f. dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, concernenti:

1) il numero di iscrizione al Registro delle imprese sociali specificando l'ufficio territoriale competente;

2) il numero di iscrizione all'Albo delle Cooperative sezione società di mutuo soccorso;

g. autorizzazione al trattamento dei dati personali dei soci.

4. Le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi non sono tenute ad allegare le dichiarazioni di cui allalett. f)del comma 3.
5. Il competente dipartimento della Giunta regionale, previa verifica della documentazione prodotta ai sensi del comma 3 ed in particolare dell'effettivo esercizio dell'attività mutualistica a livello regionale nonché del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge n. 3818/1886 e successive modifiche, provvede nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.
6. La domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale può essere presentata in qualsiasi momento.

Art. 4 Tenuta e aggiornamento dell'elenco

1. L'elenco è tenuto ed aggiornato dal competente dipartimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Le società di mutuo soccorso iscritte nell'elenco comunicano tempestivamente al competente dipartimento della Giunta regionale le modifiche intervenute rispetto alla documentazione di cui all'articolo 3.

Art. 5 Contributi regionali

1. La Regione può concedere contributi alle società di mutuo soccorso, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/2016 e neilimiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse.

Art. 6 Requisiti e modalità per l'accesso ai contributi

1. Possono accedere ai contributi le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 34/2016.
2. Le richieste di contributo devono essere corredate della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 34/2016.
3. Il competente dipartimento, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, provvede alla concessione dei contributi.

Art. 7 Controllo e rendicontazione dei contributi

1. Le società destinatarie dei contributi inviano al competente dipartimento della Giunta regionale, una relazione dettagliata dell'attività svolta e la rendicontazione sull'utilizzo concreto e dettagliato dei contributi ricevuti, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo2, comma 2,della legge regionale n. 34/2016.
2. Ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 34/2016, le società destinatarie dei contributi inviano, inoltre, al competente dipartimento della Giunta regionale il bilancio annuale di previsione della spesa programmata ed il bilancio definitivo relativo alla o alle annualità in cui è stata svolta l'attività oggetto di contribuzione regionale.
3. Il competente dipartimento della Giunta regionale può provvedere in ogni momento al controllo, anche in loco, sull'avvenuta realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il contributo regionale.

Art. 8 Tracciabilità

1. Tutte le spese sostenute dovranno essere tracciate ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e smi.

Art. 9 Revoca dei contributi

1. Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, determina la revoca dell'intero contributo riconosciuto.
2. L'utilizzo anche parziale dei contributi per una attività diversa da quella per cui sono stati erogati o il mancato completamento dell'attività prevista determina la revoca dell'intero contributo riconosciuto.

Art. 10 Cancellazione dall'elenco

1. Il competente dipartimento della Giunta regionale provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
2. E' disposta la cancellazione delle società dall'elenco nei casi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 34/2016.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali e le informazioni comunicate a questa amministrazione saranno trattati tin ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, esclusivamente ai fini di cui al presente regolamento.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione al registro regionale e con la presentazione della domanda di concessione dei contributi l’interessato autorizza inoltre la il Direzione dipartimento competente ad utilizzare i dati forniti, entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, per la pubblicazione sul sito della Regione Calabria.

Art. 12 Efficacia

1. Il presente regolamento perde efficacia all’atto dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 25 Luglio 2019

OLIVERIO